

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-221	del 09/03/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Affidamento diretto per l'affidamento dei “Servizi assicurativi di responsabilità civile auto” per auto concesse in comodato d’uso alle G.E.V. RDO Sater n. 7701478 – CIG 82277623FE	
Proposta	n. PDTD-2020-215	del 06/03/2020
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Servizio Acquisti	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 09 (nove) marzo 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Affidamento diretto per l'affidamento dei “Servizi assicurativi di responsabilità civile auto” per auto concesse in comodato d’uso alle G.E.V. RDO Sater n. 7701478 – CIG 82277623FE

RICHIAMATO:

- la Delibera del Direttore Generale n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020.";
- la Delibera del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna.”;
- la L.R. n. 13/2015 e la D.G.R. n. 688/2016 secondo le quali Arpae è subentrata alle Province della Regione Emilia-Romagna nella gestione delle funzioni di vigilanza ambientale di cui alla L.R. n. 23/1989;
- la D.D.G. 1069 del 18/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio tecnico e Patrimonio. Adesione alla Convenzione INTERCENT-ER -Fornitura automezzi a ridotto impatto ambientale 6- per l’acquisto di 17 auto Panda GPL per le GEV”

VISTI :

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

RICHIAMATI:

- in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 e sm.i. che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, il quale

prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro i dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo, la procedura di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni contrattuali, il nominativo del RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, il quadro economico relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura finanziaria;

- l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 2 maggio 2012 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135) di modifica dell’art.1, comma 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, da cui deriva l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della P.A.;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 04/07/2019, si è preso atto che la Regione Emilia Romagna ha concesso un finanziamento finalizzato all’acquisto da parte di Arpae, e alla successiva messa a disposizione dei raggruppamenti provinciali delle G.E.V., dei mezzi utili all’espletamento del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- che, in particolare, è stato assegnato e concesso ad Arpae un finanziamento dell’importo complessivo pari ad euro 300.000,00 articolato nelle annualità 2019, 2020 e 2021 in ragione di euro 100.000,00 per ciascun anno;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 18/12/2019 Arpae ha proceduto all’acquisto di n. 17 Fiat Panda 1.2 Easy Power GPL, da destinare alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), mediante adesione, avvenuta in data 10.12.2019 (numero di RSPIC/2019/464), ad apposita convenzione dell’Agenzia INTERCENT-ER, contenente tutti i termini e le condizioni di fornitura degli autoveicoli;
- che per i suddetti autoveicoli, ai sensi dell’art. 193 del “Nuovo codice della strada” (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e smi), occorre provvedere alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n.28 del 5.03.2020 sono stati assunti i provvedimenti conseguenti all'acquisto da parte di Arpae e alla successiva messa a disposizione dei Raggruppamenti GEV dei suddetti mezzi;
- che in particolare con il suddetto atto è stato approvato lo schema di comodato d'uso gratuito, che regola l'utilizzo e la manutenzione delle autovetture nonché stabilisce oneri e responsabilità del comodante e del comodatario, nonché è stata demandata al Direttore amministrativo, con proprio atto, l'approvazione della procedura di affidamento del contratto assicurativo per la responsabilità civile per le auto di cui trattasi, dando atto che alla sua sottoscrizione ed alla liquidazione dei premi dovuti provvederà la Responsabile del Servizio Acquisti;
- che gli oneri derivanti dal contratto assicurativo saranno trattenuti da Arpae sul contributo annuale concesso dalla Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per far fronte alle spese sostenute nell'anno per la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica e destinato ai Raggruppamenti;

CONSIDERATO:

- che Arpae intende assicurare i suddetti autoveicoli in nome e per conto dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche volontarie dell'Emilia Romagna, a cui competerà la gestione dei sinistri;
- che il Responsabile del Servizio Acquisti, dott.ssa Elena Bortolotti, ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le caratteristiche, le modalità e i termini di esecuzione dei servizi assicurativi di responsabilità civile auto, necessari per soddisfare le esigenze su esposte, ed ha stimato il valore del servizio in un importo inferiore ai 40.000,00 euro;

DATO ATTO:

- che non sono disponibili convenzioni dell’Agenzia regionale Intercent-ER e Consip s.p.a. per servizi analoghi al servizio di cui alla presente procedura;
- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezione del contraente deve essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006;
- che è stata verificata la possibilità di espletare la procedura di affidamento diretto sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, data l’attivazione del Bando “Beni e Servizi”;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che il servizio non rientra nei settori merceologici oggetto di Criteri Ambientali Minimi approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente, di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016;
- che, al fine della selezione dell’operatore da invitare ad una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, è stato incaricato il Broker assicurativo dell’Agenzia, AON s.p.a., in virtù di determina n. 133 del 15/02/2017, a svolgere un’indagine di mercato volta a conoscere le quotazioni dei servizi assicurativi di responsabilità civile auto;
- che con Richiesta di Acquisto del 26/06/2020, a firma del Direttore Generale, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti;

VISTO:

- il verbale del RUP del 3 marzo 2020 che riporta le risultanze dell’indagine di mercato effettuata;

CONSIDERATO:

- che come emerge dal suddetto verbale, il RUP ha individuato nella Compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a. il soggetto a cui affidare il servizio di cui trattasi;
- che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma I del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 stante l’espletamento di una preliminare indagine di mercato e

l'affidamento della presente procedura a società assicuratrice diversa da quella titolare del contratto per RC auto per Arpae E.R.;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a definire gli atti della procedura per il servizio di cui trattasi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, come di seguito riportato:
 - all. 1) Condizioni particolari;
 - all. n. 2) Polizza responsabilità civile auto - Libro Matricola;
- che è stata definita una durata contrattuale pari a 20 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto fino al 31/10/2021, per omogeneità con la data di scadenza delle polizze in essere per le coperture assicurative dell'Agenzia;
- che è stata prevista nel capitolato la possibilità di richiedere la proroga del contratto di assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, per un periodo di sei mesi alle medesime condizioni;
- che, pertanto, in conformità alle regole del mercato elettronico Intercent-ER, in data 26/02/2020, è stata inviata dal Servizio Acquisti una Richiesta di Offerta (RDO n. 7701478) per l'affidamento dei servizi assicurativi di responsabilità civile auto per n. 17 autoveicoli FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL acquistati da Arpae Emilia Romagna e concessi in comodato d'uso gratuito alle G.E.V., corredata da Condizioni particolari, Polizza responsabilità civile auto- Libro Matricola e DGUE, alla società Assicoop Bologna Metropolitana s.p.a., con sede in Bologna alla via del Gomito n. 1 - C.F. 0109728037, in qualità di agente incaricato dalla Compagnia UnipolSai assicurazioni s.p.a. a stipulare per essa il contratto relativo alla presente procedura,
- che la procedura ha ottenuto dal Sistema di Monitoraggio Gare di Anac il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.82277623FE;
- che, in relazione alla suddetta RDO n. 7701478, entro il termine di scadenza stabilito (28 febbraio 2020), è pervenuta regolarmente mediante il portale Intercent-ER l'offerta della ditta invitata;
- che l'offerta economica è così articolata:

	RCA	Incendio/Furto/	Eventi	Eventi	Garanzie
--	-----	-----------------	--------	--------	----------

		Rapina	socio-politici	naturali	accessorie
Premio annuale per voce per singola auto	€ 497,50	€ 104,68	€ 20,95	€ 31,41	€ 67,37
Premio annuale per 17 auto	€ 8457,50	€ 1.779,56	€ 356,15	€ 533,97	€ 1.145,29
Premio annuale complessivo per 17 auto	€ 12.272,47				
Premio complessivo per 20 mesi	€ 20.454,12				

- che l'offerta è stata giudicata congrua dal Rup;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di espletamento di RDO n. 7701478, sul mercato economico Intercent-ER, i servizi assicurativi di responsabilità civile per n. 17 autoveicoli FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL, acquistati da Arpae Emilia Romagna e concesse in comodato d'uso gratuito alle G.E.V., per la durata di 20 mesi per l'importo complessivo di euro 20.454,12 (oneri compresi) - CIG n. 82277623FE, alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a- Agenzia Assicoop Bologna Metropolitana con sede in Bologna alla via del Gomito n. 1 - C.F.01097280372;
- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo alla stessa aggiudicataria previsti nelle condizioni particolari e all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile del Servizio Acquisti in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, vigente in Arpae E-R;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. n. 78 dell'1 luglio 2009 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della D.D.G. 115 del 21.12.2018;
- che la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a., ha autocertificato mediante sottoscrizione del DGUE il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che sono in corso gli ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha individuato quale agente per la stipula del contratto di cui al presente affidamento la società Assicoop Bologna Metropolitana s.p.a., con sede in via del Gomito n. 1, Bologna;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti di Arpae, la quale ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti ed in esito alla Richiesta di Offerta n. 7701478 espletata su Intercent-ER ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di "Servizi assicurativi di responsabilità civile per n. 17 autoveicoli FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL, acquistate da Arpae Emilia Romagna e concesse in comodato d'uso gratuito alle G.E.V., per la durata di 20 mesi per l'importo complessivo di euro 20.454,12 (oneri compresi) - CIG n. 82277623FE - alle condizioni di cui ai documenti di gara che si

allegano sub 1), 2) del presente atto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 C.F. 00618570012/P.I. 03740611207 , tramite l’Agenzia Assicoop Bologna Metropolitana s.p.a. con sede in via del Gomito n. 1 Bologna - C.F. 01097280372;

2. di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di Intercent-ER alla Responsabile del Servizio Acquisti, in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato al regolare adempimento degli obblighi in capo all’aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto e al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che che il contratto sarà sottoscritto da Arpae in nome e per conto dei Raggruppamenti volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie dell’Emilia Romagna, a cui verranno assegnate in comodato d’uso le auto e a cui competerà la gestione dei sinistri;
5. di dare atto che l’importo complessivo di euro (oneri compresi) 20.454,12 avente natura di “Servizi Assicurativi” PNC 20 GEV, è a carico per euro 10.227,06 dell’esercizio 2020 e per euro 10.227,06 dell’esercizio 2021, compreso nel budget annuale 2020 e nel bilancio preventivo pluriennale 2020-2022 con riferimento al centro di responsabilità “Direzione Generale”;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Massimiliana Razzaboni

Spett.le
UnipolSai assicurazioni Spa
Assicoop Bologna Metropolitana Spa
Via del Gomito, 1
40127 Bologna

inviata attraverso portale SATER

OGGETTO: Condizioni particolari per l'affidamento dei "Servizi assicurativi di responsabilità civile auto". CIG: 82277623FE

Di seguito si precisano le condizioni particolari per il perfezionamento della RdO predisposta sulla piattaforma del mercato elettronico di Intercent -ER, al fine di consentirVi la formulazione della Vs miglior offerta per il servizio in oggetto.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento sono i servizi assicurativi di responsabilità civile auto per n. 17 FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL nella tipologia indicata nell'allegato libro matricola sub A) .

Il contratto verrà sottoscritto da ARPAE in nome e per conto del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia-Romagna (di seguito GEV) a cui verranno assegnate in comodato d'uso le auto e a cui competerà la gestione dei sinistri.

La copertura assicurativa decorrerà dal perfezionamento della presente RDO (marzo 2020) fino al 31 ottobre 2021.

Arpae si riserva la facoltà, entro la naturale scadenza, di richiedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione , per un periodo di sei mesi alle medesime condizioni.

Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione del servizio sono precisati nel testo di polizza allegato sub B) alle presenti Condizioni particolari.

Il costo del servizio espresso per 20 mensilità e relativo alla copertura per RCA obbligatoria e per le garanzie aggiuntive previste è pari ad Euro 20.500,00 oneri compresi.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal sistema.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it

P.IVA e C.F. 04290860370

Servizio Acquisti acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

La Documentazione da produrre **entro il prossimo 28 febbraio**, in risposta alla Richiesta d'Offerta consisterà in:

2.1 Documentazione amministrativa: questa comprenderà:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- b) PASSOE.

In relazione alla predetta documentazione amministrativa, si precisa quanto segue:

a) Il DGUE, deve essere redatto secondo il modello allegato C), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, attestante in particolare:

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
- l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo di responsabilità civile Auto, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

Per le modalità di compilazione del modello DGUE si rimanda alle istruzioni di cui alla circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 n.3 (in G.U. n 174 del 27.7.2016).

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett. l) contenute nel DGUE vanno rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno riferite ad entrambi i soci. Si precisa altresì che, in caso di socio unico o di maggioranza persona giuridica, le dichiarazioni vanno riferite anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del codice, della persona giuridica socio unico o di maggioranza della società di capitale offerente.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente l'invio della RDO.

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D. lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a

propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Si rammenta che, come disposto dal citato art. 80, comma 12, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

b) il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC e s.m.i. deve essere allegato al fine di consentire a questa amministrazione di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di DGUE.

2.2 Offerta economica:

In corrispondenza dell'Offerta economica il concorrente dovrà inserire, negli appositi spazi dedicati:

- Libro matricola compilato con la quotazione delle singole voci previste;
- Premio complessivo per una durata presunta di 20 mesi, da riportare nello spazio generato dal sistema alla voce prezzo .

Tutti i prezzi indicati si intendono espressi in euro, oneri compresi.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti a pena d'esclusione con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi di un collaboratore amministrativo del Servizio Acquisti con funzioni di segretario, procederà alla verifica della documentazione presentata, scaricata dal sistema e di seguito procederà all'affidamento del servizio.

4. STIPULA

L'affidamento sarà approvato con determinazione dirigenziale.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto secondo le modalità previste dal mercato elettronico di Intercent-ER.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa con la sottoscrizione del DGUE.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell'ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso di-

sponibile dall'ANAC, al quale occorrerà registrarsi accedendo all'apposito link sul portale ANAC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui al precedente par. 1.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione medesima.

5. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione "Beni e Servizi" del Mercato elettronico di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna del 08/11/2013, alla classe di iscrizione "Categoria merceologica : 66516000-0 – Servizi di assicurazione di responsabilità civile" e alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del Mercato Elettronico).

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti di Arpae Emilia-Romagna.

7. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Stefania Panato del Servizio acquisti tel.051/6223849 e-mail: spanato@arpae.it

8. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale.

Documenti allegati:

All. A) Libro matricola

All. B) Polizza responsabilità civile auto

All. C) Dgue

La Responsabile del Servizio Acquisti
(dott.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti

**POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, GARANZIE AGGIUNTIVE
ED ARD**

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE in nome e per conto GEV
VIA PO 5
40139 BOLOGNA (BO)
C.F.-P.IVA 04290860370
CIG 82277623FE

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	MARZO 2020
Alle ore 24.00 del :	31.10.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.10.
-------------------------------	---------------

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	4
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	4
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta</i>	4
Art. 2 <i>Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione</i>	4
Art. 3 <i>Clausola broker</i>	5
Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	5
Art. 5 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede</i>	6
Art. 6 <i>variazioni di rischio</i>	6
Art. 7 <i>Foro competente</i>	6
Art. 8 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	6
Art. 9 <i>Interpretazione della Polizza</i>	6
Art. 10 <i>Oneri fiscali</i>	7
Art. 11 <i>Rinvio a specifiche condizioni e norme</i>	7
Art. 12 <i>Trattamento dei dati</i>	7
Art. 13 <i>Coassicurazione e Delega</i>	7
Art. 14 <i>Copertura a Libro Matricola</i>	7
Art. 15 <i>Estensione territoriale – Validità della garanzia all'Estero</i>	8
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	8
Art. 16 <i>Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro</i>	8
Art. 17 <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	9
Art. 18 <i>Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo</i>	9
Art. 19 <i>Riparazione – Reintegrazione in forma specifica</i>	10
Art. 20 <i>Recupero delle cose rubate</i>	10
Art. 21 <i>Gestione delle vertenze legali</i>	11
Art. 22 <i>Clausola arbitrale</i>	11
Art. 23 <i>Rinuncia all'azione di rivalsa</i>	11
Art. 24 <i>Rendicontazione sinistri</i>	12
Art. 25 <i>Attestazione dello stato di rischio</i>	12
Art. 26 <i>Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)</i>	12
Art. 27 <i>Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)</i>	13
Art. 28 <i>Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)</i>	13
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]	14
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
MASSIMALI ASSICURATI	14
ESCLUSIONI	14
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA– RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)	16
Art. 29 <i>Bonus Malus</i>	16
Art. 30 <i>A) Tariffa Fissa</i>	16
Art. 31 <i>Periodo di osservazione della sinistrosità</i>	17
Art. 32 <i>Trasferimento della proprietà del veicolo</i>	17
Art. 33 <i>Sostituzione e Duplicato della Documentazione Assicurativa</i>	17
Art. 34 <i>Cessazione della copertura per furto del veicolo</i>	17
Art. 35 <i>Cessazione della copertura per vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo</i>	17

Art. 36	<i>Operazioni di Carico e Scarico</i>	17
Art. 37	<i>Veicoli speciali per portatori di handicap</i>	18
Art. 38	<i>Danni da inquinamento</i>	18
Art. 39	<i>Responsabilità Civile dei Trasportati</i>	18
Art. 40	<i>Ricorso terzi da incendio</i>	19
SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE		20
CONDIZIONI PARTICOLARI.....		20
Art. 41	<i>valore assicurato, suo adeguamento e calcolo del premio</i>	20
SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI		20
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE.....		20
ESCLUSIONI.....		20
	<i>c)Eventi socio politici</i>	21
	<i>d)Eventi naturali</i>	21
SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE		22
Art. 42	<i>Cristalli</i>	22
Art. 43	<i>Perdita delle Chiavi</i>	22
Art. 44	<i>Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà</i>	22
Art. 45	<i>Trasporto in ambulanza</i>	22
Art. 46	<i>Spese di noleggio di un veicolo</i>	22
Art. 47	<i>Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada</i>	23
Art. 48	<i>Danni successivi al furto e alla rapina</i>	23
Art. 49	<i>Danni da scasso</i>	23
Art. 50	<i>Dissequestro del veicolo</i>	23
Art. 51	<i>Furto documenti assicurativi</i>	23
Art. 52	<i>Assistenza ritiro patente</i>	23
Art. 53	<i>Spese parcheggio e/o custodia</i>	24
Art. 54	<i>Rimpatrio veicolo</i>	24
Art. 55	<i>Traino, recupero e trasporto del veicolo</i>	24
Art. 56	<i>Garanzia documentazione assicurativa r.c.a. e tassa automobilistica</i>	24
Art. 57	<i>Dispositivi di sicurezza</i>	25
Art. 58	<i>Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare</i>	25
Art. 59	<i>Bagaglio</i>	25
Art. 60	<i>Guasti arrecati dalle autorità</i>	25
SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]		26
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE.....		26
ESCLUSIONI.....		26
DETRAZIONI.....		27
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]		28

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società/Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Broker	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Legge	Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Cose/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Classe di merito di conversione universale:	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Classe di merito della Società:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti

	dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Audio-fono-visivi:	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Periodo di assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT
Impresa Debitrice	L'impresa di Assicurazione che , assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria
CID	Convenzione Indennizzo Diretto
CTT	Convenzione Terzi Trasportati

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione, per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005 e ss.mm.ii; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti (Ente e Compagnia) debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra Parte e viceversa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 9 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza scritta il settore dell'Ente competente alla gestione del contratto, indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

In caso di apertura da parte della compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice –, la Società si obbliga ad inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.

La Contraente s’impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l’indicazione delle conseguenze e dell’entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell’autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all’Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex, fermo restando gli obblighi di cui all’articolo “*riparazioni – reintegrazioni in forma specifica*”. E’ data inoltre facoltà all’Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina più vicina: l’Assicurato ha però l’obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all’accertamento del danno da parte della Società.

L’Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull’apposito modulo, secondo la disposizione dell’IVASS.

Art. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.

Le spese dell’eventuale terzo perito saranno ripartite a metà.

Art. 18 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E DELL’INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Art. 19 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 20 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II Incendio e Furto, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

Art. 21 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 22 CLAUSOLA ARBITRALE

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 23 RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo Esclusioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

a) della Contraente

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza.

b) della Contraente e del Conducente

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

Art. 24 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome del conducente/proprietario del veicolo danneggiato, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente aggiuntivi mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro" (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, proroga, disdetta", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

Art. 25 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al nuovo regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

Art. 26 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del


Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 27 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 28 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.



SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ. RCA]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private e ss.mm.ii., nonché della normativa di riferimento, tra cui la Legge n.124 del 04.08.2017, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 7.290.000 per sinistro suddiviso in Euro 6.070.000 per sinistro per danni a persone ed Euro 1.220.000 per sinistro per danni a cose ed animali.


ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa", l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il Conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Polizza si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.

- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA– RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

APPENDICI DI VINCOLO: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 29 BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 30 A) TARIFFA FISSA

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per autobus, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole, natanti.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento IVASS n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

B) RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di R. C. del veicolo trainante.

Art. 31 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 32 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

Art. 33 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della Documentazione Assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni

Art. 34 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 35 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la Documentazione Assicurativa e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 36 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi

o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

Art. 37 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 38 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 39 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

Art. 40 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 41 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'Assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella Scheda Offerta Economica.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può ocasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che l'Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per Legge.

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo dell'Assicurato;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

C)EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

D)EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da

inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 42 CRISTALLI

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato nella a Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 43 PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 44 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

Art. 45 TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 46 SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 47 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 48 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 49 DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Art. 50 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

Art. 51 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

Art. 52 ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 53 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 54 RIMPATRIO VEICOLO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 55 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Art. 56 GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA R.C.A. E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Art. 57 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 58 IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 59 BAGAGLIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 60 GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle autorità e/o dall'Assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

Art. 61 TUTELA GIUDIZIARIA

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;

- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;

La garanzia comprende:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;

- le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;

- a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie

SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- i danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo;
- le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di Particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

DETRAZIONI

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

	Scoperti sinistro	per	Franchigie sinistro	per	Limiti d'indennizzo €
Sezione I – RCA					
Ricorso terzi da incendio	Nessuno		Nessuno		1.000.000,00
Sezione ARD					
Sezione II – Incendio Furto Rapina Estorsione	Nessuno		Nessuno		//
Sezione II – Eventi socio-politici, eventi naturali	Nessuno		Nessuno		//
Sezione III – Garanzie Aggiuntive					
Cristalli	Nessuno		Nessuno		2.000 per sinistro
Perdita chiavi	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Trasporto in ambulanza	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Spese di Noleggio di un veicolo	Nessuno		Nessuno		100 max 30 gg
Danni alla tappezzeria in caso di soccorso alle vittime della strada	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Traino, recupero e trasporto	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Assistenza ritiro patente	Nessuno		Nessuno		300 per sinistro
Spese di Parcheggio e/o custodia veicolo	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Rimpatrio veicolo	Nessuno		Nessuno		500 per sinistro
Dispositivi di sicurezza	Nessuno		Nessuno		1.000 per sinistro

Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	Nessuno	Nessuno	1.000 per sinistro
Bagaglio	Nessuno	Nessuno	€ 500,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000,00.
Spese Legali	Nessuno	Nessuno	10.000 per sinistro
Sezione IV - Multirischi	Nessuno	250,00	

La Società

Il Contraente

.....

.....

N°.	TARGA/ telaio	TIPO VEICOLO	USO	Descrizione veicolo	Alimentazi one	Data immatricola zione	HP	cilindrata	Valore Veicolo	RCA	INCENDIO	FURTO e RAPINA	EVENTI SOCIOPOLIT ICI	EVENTI NATURALI	GARANZIE ACCESSORIE
1	GA362BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
2	GA363BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
3	GA364BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
4	GA365BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
5	GA366BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
6	GA367BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
7	GA368BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
8	GA369BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
9	GA371BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
10	GA354BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
11	GA355BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
12	GA356BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
13	GA357BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
14	GA358BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
15	GA359BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
16	GA360BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
17	GA361BM	Autovettura	Privato	FIAT PANDA 1.2 EASY POWER - GPL	GPL	25/02/2020	51	1242	€ 9.221,00						
							A		Premio annuale per voci						
							B		Premio annuale complessivo						
							C		Premio complessivo per una durata presunta di 20 mesi						

N. Proposta: PDTD-2020-215 del 06/03/2020

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Affidamento diretto per l'affidamento dei
“Servizi assicurativi di responsabilità civile auto” per auto concesse
in comodato d’uso alle G.E.V. RDO Sater n. 7701478 – CIG
82277623FE**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Antenucci Alessandro del Servizio Bilancio e Controllo Economico,
esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 09/03/2020

Il Servizio Bilancio e
Controllo Economico
